

TI_GERICHTE 38.2005.31 vom 13. Juli 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2005.31

FR: TI_GERICHTE 38.2005.31 du 13 juillet 2005

IT: TI_GERICHTE 38.2005.31 del 13 luglio 2005

Regeste

assicurato sanzionato dall'amministrazione per aver compiuto solo 8 ricerche di lavoro, invece delle 10 richieste come quantitativo minimo dall'URC, durante il primo periodo di controllo. Sanzione annullata dal TCA dato che la direttiva era stata comunicata solo alla fine del mese oggetto di sanzione

Erwägungen

E. 1

Das kantonale Gericht hat die vorliegend massgebenden Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1 AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), die verschuldensabhängige Dauer der Einstellung (Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 2 AVIV) sowie die Rechtsprechung zu Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (vgl., nebst den erwähnten BGE 120 V 76 Erw. 2 und 112 V 217 Erw. 1b, BGE 124 V 231 Erw. 4a) zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden. Richtig ist auch, dass gemäss Verwaltungspraxis in der Regel durchschnittlich 10 bis 12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, N. 15 zu Art. 17). Eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestanzahl an Bewerbungen ist indes nicht möglich. Das Quantitativ beurteilt sich vielmehr nach den konkreten Umständen (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. Soziale Sicherheit, Fn 1330). Zu berücksichtigen sind namentlich Alter, Schul- und Berufsbildung der versicherten Person sowie die Verhältnisse im für diese in Betracht kommenden Arbeitsmarkt. (...) " Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z. (C 338/01), nella quale il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi. In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M. (C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto, durante due periodi di controllo, sei ricerche di lavoro lavorando a tempo pieno in un programma di occupazione temporanea. Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese. In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un periodo di controllo. Infine, in una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M. (C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente l'annuncio al collocamento, ritenute

insufficienti e che aveva omissso di compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l'Alta Corte ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano già state compiute nel mese precedente, effettuate dall'assicurato durante un periodo di controllo. La nostra Massima Istanza ha in particolare sottolineato: " (...) Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 124 V 231 Erw. 4a mit Hinweis). Wenn jedoch dem Versicherten grössere Anstrengungen in quantitativer Hinsicht hätten zugemutet werden können, ist er wegen ungenügender persönlicher Bemühungen um Arbeit in der Anspruchsberechtigung einzustellen. Dabei kommt es immer auf die konkreten Umstände an. Im Sinne einer Grössenordnung ist jedoch zu beachten, dass einige Kassen durchschnittlich zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen im Monat verlangen (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweis)." La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella causa K., inc. 38.2002.186). A proposito dei compiti dei consulenti del personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74) il TCA ha ricordato che: " Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)." 2.6. Giusta l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv. 2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003 ; D. Cattaneo, op. cit., pag. 92-93). La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata). L'obbligo di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01), nella quale ha osservato: " Selbst wenn sich der Versicherte sodann tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

E. 2

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. Per quel che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta. Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1; Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999). Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R., C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per insufficienti ricerche durante il mese precedente l'annuncio al collocamento e mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo di controllo). 2.9. Nella già menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di lavoro. L'Alta Corte ha al proposito rilevato: " b) Die Vorinstanz hat erwogen, bloss drei Stellenbewerbungen im Monat Juni 1994 vermöchten wohl qualitativ, nicht aber quantitativ zu genügen. Indessen sei der Beschwerdegegnerin aufgrund einer lange dauernden Krankheit gekündigt worden; zudem finde sie im Alter von 54 Jahren bei der gegenwärtigen Lage auf dem Arbeitsmarkt kaum noch eine Stelle. Sodann habe das Arbeitsamt ihr bei der Stellensuche nicht geholfen und jeweils drei Bewerbungen in den vorangegangenen Monaten ungeahndet gelten lassen. Insgesamt sei das Verhalten der

Versicherten deshalb bloss leichtfahrlässig. Analog zur Invaliden-, Unfall- und Militärversicherung, welche Leistungen nur bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit kürzten, sei deshalb vorliegend von einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern pflege unangefochtenerweise dieselbe Praxis. Demgegenüber macht die Kasse geltend, eine Einstellung habe bei jedem Verschulden zu erfolgen. Dass die Verwaltung der Versicherten nicht geholfen habe, entbinde diese nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Da zudem eine Überprüfung der Bewerbungen nur stichprobenweise möglich sei, könne die Beschwerdegegnerin nichts zu ihren Gunsten aus dem Umstand ableiten, dass die Kasse die jeweils bloss zwei oder drei Bewerbungen der vorangehenden Monate nicht beanstandet habe. c) Die Vorinstanz beruft sich für ihre Auffassung, wonach eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten zulässig sei, auf die Praxis des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern. Dieses führte in einem Entscheid aus dem Jahre 1990 (BVR 1991 S. 82 ff.) aus, im Sozialversicherungsrecht werde als allgemeiner Grundsatz anerkannt, dass Leistungen gekürzt oder sogar für gewisse Fälle verweigert werden könnten, wenn Versicherte die Leistungspflicht vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht oder verlängert hätten (vgl. Art. 7 IVG, Art. 37 und 39 UVG, Art. 7 aMVG, Art. 35 BVG und - betreffend die Krankenkassen BGE 107 V 228 Erw. 2a). Dies müsse gleichermaßen für den Bereich der Arbeitslosenversicherung gelten. Auch bezüglich solcher Leistungen könne daher eine Kürzung (oder befristete Verweigerung) der Entschädigung nur bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten verfügt werden, nicht aber bei bloss leichter Fahrlässigkeit, da insbesondere nicht einzusehen sei, weshalb in diesem Zweig die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht des einzelnen derart strenger sein sollten als in den übrigen Bereichen der Sozialversicherung (BVR 1991 S. 83 f. Erw. 4b). d) Die im genannten Entscheid zitierten Bestimmungen des IVG, UVG, aMVG und BVG statuieren alle den Grundsatz, dass bei vorsätzlicher oder grobfahrlässiger Herbeiführung des Versicherungsfalles durch den Versicherten die Leistungen gekürzt oder verweigert werden können. Sie schliessen von Gesetzes wegen zugleich Sanktionen für leichtfahrlässiges Verhalten aus. Im Arbeitslosenversicherungsrecht hingegen fehlt eine derartige Beschränkung des -sanktionsbedrohten Verhaltens auf Grobfahrlässigkeit und Vorsatz. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist ausdrücklich "nach dem Grad des Verschuldens" zu bemessen (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Eine Absicht, das Verschulden bei leichter Fahrlässigkeit von jeglicher Sanktion auszunehmen, ist im Unterschied zum Wortlaut der zitierten Bestimmungen aus den andern Sozialversicherungszweigen nicht erkennbar. Folgerichtig unterscheidet Art. 45 Abs. 2 AVIV nach leichtem, mittelschwerem und schwerem Verschulden. Es widerspräche daher dem Arbeitslosenversicherungsgesetz, wenn die leichte Fahrlässigkeit als eine der Formen des Verschuldens ausgeklammert würde. Darauf weist auch die Botschaft zum Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzenschädigung vom 2. Juli 1980 in BB1 1980 III S. 588 ff. hin, in der ausdrücklich von Einstellungen gesprochen wird, die nicht pönalen Charakter hätten (vgl. auch Gerhards, a.a.O., N 2 zu Art. 30). Beispielsweise stehe es dem Versicherten frei und sei auch nicht ehrenrührig, sich ungenügend um eine Arbeitsstelle zu bemühen oder eine zumutbare Arbeit abzulehnen. Der Arbeitslosenversicherung entstehe hieraus trotzdem ein Schaden, der zu einer angemessenen Leistungsreduktion führen müsse. Gerade um unterschiedlichen Verhältnissen und Verschuldensgraden mit der nötigen Differenzierung Rechnung tragen zu können, sei die Spanne der Einstellungsfristen möglichst weit zu fassen. Daher hat auch leichte Fahrlässigkeit bei ungenügenden

Arbeitsbemühungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu führen. e) Aus diesen Ausführungen folgt, dass die Praxis des Berner Verwaltungsgerichts zu Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG (BVR 1991 S. 83 f.), welcher sich die Vorinstanz anschloss, der Regelung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und der Absicht des Gesetzgebers zuwiderläuft. Der kantonale Entscheid verletzt daher insoweit Bundesrecht, als er die leichte Fahrlässigkeit von Sanktionen befreit." (DTF 124 V 231-233) Nella sentenza citata il TFA ha poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo di controllo sono insufficienti ed ha sottolineato: " Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a. a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg. Dass die Verwaltung keine aktive Hilfeleistung geboten hat, vermag die Beschwerdegegnerin ebenfalls nicht von der ihr obliegenden Pflicht zur Schademinderung zu befreien. Die von der Verwaltung verfügte Einstellung im unteren Bereich des leichten Verschuldens ist Rechts und trägt den gesamten Umständen des Falles angemessen Rechnung. Damit ist der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben." (DTF 124 V 234) La Cassa di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione. Infine, sempre in questa sentenza citata, il TFA ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le ricerche di lavoro ed ha rilevato: " Eine der Einstellung vorangehende Mahnung ist in der Arbeitslosenversicherung nicht vorgesehen. Insofern besteht ein Unterschied zur Invalidenversicherung, welche in Art. 31 IVG ausdrücklich ein Mahn- und Bedenkzeitverfahren vorsieht (vgl. BGE 122 V 218). Dieses Verfahren ist unter anderem deswegen sinnvoll, weil der Versicherte sonst unter Umständen von einem ablehnenden Verwaltungsakt überrascht würde. Anders sind die Verhältnisse in der Arbeitslosenversicherung; hier wird der Versicherte von Anfang an auf seine Pflichten, insbesondere auf diejenige zur Stellensuche, aufmerksam gemacht (Art. 19 Abs. 4 AVIV in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung, nunmehr Art. 20 Abs. 4 AVIV). Ferner pflegt er wegen der Erfüllung der Kontrollvorschriften Kontakt zum zuständigen Arbeitsamt. Deshalb ist es nicht notwendig, vor einer Einstellung eine Mahnung auszusprechen, auch dann nicht, wenn die Verwaltung in den vorangegangenen Kontrollperioden ungenügende Arbeitsbemühungen nicht sanktioniert hat. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat denn auch in ständiger Praxis (nicht veröffentlichte Urteile M. vom 23. Juni 1989, C 20/890 und N. vom 6. August 1985, C 8/85; vgl. auch Gerhards, &.O., N 61 zu Art. 30) festgehalten, dass eine Einstellung verfügt werden muss, wenn der entsprechende Tatbestand erfüllt ist; eine blosser Verwarnung ist unzulässig. Von dieser Rechtsprechung abzuweichen besteht vorliegend kein Anlass." (DTF 124 V 233) 2.10. Nella presente evenienza risulta dagli atti all'incarto che l'assicurato ha lavorato quale falegname presso la ditta _____ di _____ dal 18 ottobre 2004 fino al 20 dicembre 2004 (cfr. doc. 1a). Egli si è poi reinscritto in disoccupazione a decorrere dal 21 dicembre 2004 (cfr. doc. 1). In occasione del colloquio di consulenza del 28 gennaio 2005 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione otto ricerche di lavoro svolte durante il mese di dicembre 2004. L'amministrazione, con decisione formale del 28 gennaio 2005, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 3 giorni (cfr. doc. A4). Tale provvedimento è stato poi confermato con decisione su opposizione del 2 marzo 2005 (cfr. doc. A1). L'art. 42 LPGA prevede che le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione. A tale proposito in una sentenza del 23 giugno 2003 nella causa S. (C 49/03) l'Alta Corte ha rilevato che: " Die Sache geht daher an die Arbeitslosenkasse zurück, damit sie nach Erfüllung des Gehörsanspruchs erneut über eine allfällige Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit befinde. In diesem Rahmen kommt nunmehr Art. 42 Satz 2 ATSG zur Anwendung, wonach die Gewährung des rechtlichen Gehörs ins Einspracheverfahren verschoben ist (Kieser, a.a.O. Art. 42 Rz. 24)." In una sentenza del 22 dicembre 2003 nella causa J. (H 272/03) il TFA, al consid. 3.3., si è così espresso: " (...) Selon un principe général de la procédure administrative, l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre une décision susceptible d'être frappée d'opposition (art. 30 al. 2 let. b PA). Ce principe est aujourd'hui spécifiquement consacré, en matière d'assurances sociales, à l'art. 42 2ème phrase LPGA." In occasione del colloquio di consulenza del 28 gennaio 2005 la consulente del personale ha allestito un verbale del seguente tenore: " Dato che non ha avuto modo di guardare l'accordo sugli obiettivi rinviando la stipulazione al prossimo colloquio. Consegna le ricerche di dicembre: sono 8 al posto di minimo 10, iniziate il 17.12.04. Si giustifica indicando che non credeva che fosse così grave se ne faceva in meno e il precedente consulente ne ha richieste al massimo 8. Ricordato istruzioni che ha ricevuto da parte mia il 28.12.04 e informato che devo emettere una sanzione di 3 giorni a cui potrà fare opposizione. Consegnato faut di gennaio e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 28.02.2005 alle ore 14.00." (Doc. 7c) Nella presente fattispecie il TCA constata che l'amministrazione ha dato l'opportunità al ricorrente di giustificare il suo comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti. Dunque il diritto di essere sentito dell'assicurato è stato rispettato già prima dell'emanazione della decisione formale, conformemente alla chiara giurisprudenza federale emessa prima dell'entrata in vigore della LPGA (cfr. STFA del 6 agosto 2002 nella causa C., C 91/02, consid. 1a; RAMI 2002 pag. 77, consid. 3d, pag. 83; SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 130 = SVR 2001 ALV Nr. 12 pag. 37), che mantiene comunque, in talune circostanze, la sua validità anche successivamente (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 42, n. 1-28; Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Ed. Staempfli Verlag AG, Berna 2003, pag. 466 n° 53 e 54). 2.11. L'assicurato ha lavorato in qualità di falegname presso la ditta _____ dal 18 ottobre 2004 fino al 20 dicembre 2004 (cfr. doc. 1a). Con scritto del 24 dicembre 2004 il datore di lavoro ha confermato per iscritto all'assicurato quanto già comunicatogli verbalmente in precedenza, ossia la disdetta del contratto di lavoro a far tempo dal 20 dicembre 2004 (cfr. doc. 1a). Egli si è poi reinscritto in disoccupazione a decorrere dal 21 dicembre 2004 (cfr. doc. 1). Al colloquio di iscrizione del 28 dicembre 2004 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione le ricerche di lavoro da lui svolte durante i mesi di ottobre e novembre 2004 durante i quali aveva lavorato quale falegname presso la ditta _____. In quell'occasione la consulente del personale lo aveva informato del fatto che egli avrebbe dovuto compiere ogni sforzo al fine di reperire una nuova occupazione, dovendo comprovare un minimo di dieci ricerche mensili. Ella ha infatti verbalizzato quanto segue: " Si reinscrive in quanto ha ricevuto la lettera di disdetta dalla ditta _____ di _____ a causa di mancanza di lavori da eseguire, la data della disdetta è stata redatta il 24.12.04 e indica la fine del rapporto di lavoro per il 20.12.04. Dichiaro che comunque il datore di lavoro lo ha informato verbalmente il

13.12.04. Non esiste contratto scritto, concordato assunzione temporanea per 2-3 a seconda dei lavori a fr. 31.40/l'ora, rapporto lavorativo iniziato il 18.10.04 come falegname-posatore. Disponibilità oraria: flessibile automunito. Dichiara di non avere problemi di salute. Appena possibile consegna il formulario funzione compilato e una foto alla segretaria del gruppo 2. Richiesto ricerche effettuate dal 1.11.04 al 30.11.04: consegna le ricerche di ottobre che non gli erano state richieste e 4 ricerche per novembre. Indica che non ne ha svolte di più in quanto gli risultava che doveva farne meno visto che lavorava, inoltre anche il sindacato _____ gli ha detto che deve farne almeno 4. Informato che l'informazione non è corretta e che già per dicembre dovrà nuovamente dimostrare di avere fatto il massimo degli sforzi per reperire un lavoro e pertanto presenterà già un minimo di 10 ricerche, svolte su tutto l'arco del mese, nelle professioni iscritte, fatte principalmente in base alle reali offerte presenti sul mercato del lavoro. Informato che per quanto attiene le ricerche di ottobre e novembre effettuerò delle verifiche. Ricordato inoltre che dovrà sempre presentarmi la copia delle lettere che inoltra ai datori di lavoro. Dato che non ha potuto seguire la parte di TRIS in cui si preparano le lettere vedremo se è possibile recuperarla al più presto, evt. gli inoltrerò la decisione di partecipazione con tutte le informazioni utili. Consegnato faut di dicembre e fogli per le ricerche. Fissato nuovo colloquio per il 28.01.2005 alle ore 14.30." (Doc. 7d) In occasione del colloquio di consulenza del 28 gennaio 2005 l'assicurato ha consegnato all'amministrazione otto ricerche di lavoro compiute, per iscritto, durante il mese di dicembre 2004 (cfr. doc. 2c). In particolare, l'assicurato ha inoltrato la propria candidatura per iscritto a otto falegnamerie del _____ (cfr. doc. 2c e allegati), in data 17 dicembre 2004 (3 ricerche di lavoro), 21 dicembre 2004 (1 ricerca di lavoro), 22 dicembre 2004 (1 ricerca di lavoro) e 23 dicembre 2004 (3 ricerche di lavoro). Tali ricerche di lavoro sono state ritenute insufficienti dall'amministrazione, in quanto non rispettose delle direttive impartite, secondo le quali le ricerche di lavoro mensili da comprovare avrebbero dovuto essere almeno dieci. L'amministrazione ha inoltre ritenuto le otto ricerche di lavoro compiute dall'assicurato insufficienti, visto che l'assicurato, a conoscenza del breve periodo di lavoro presso la ditta _____ (circa tre mesi), non ha compiuto regolari ricerche di lavoro durante il periodo in cui era attivo come falegname, ma si è limitato a svolgere cinque ricerche di lavoro in ottobre 2004 (tutte concentrate il 14 ottobre e il 15 ottobre 2004), quattro ricerche in novembre e poi otto ricerche in dicembre 2004, ma solo a partire dal 17 dicembre 2004, benché già sapesse dell'ormai imminente fine del rapporto di lavoro preannunciatagli verbalmente dal suo datore di lavoro in data 13 dicembre 2004. Non avendo effettuato nessuna ricerca di lavoro nel periodo compreso fra il 23 novembre 2004 e il 16 dicembre 2004, l'URC riteneva che l'assicurato non avesse profuso il massimo sforzo per reperire un nuovo posto di lavoro (cfr. doc. III). Al riguardo, questo Tribunale rileva che la motivazione fornita dall'URC per giustificare la sanzione inflitta a RI 1, ovvero il presunto comportamento scorretto dell'assicurato durante i mesi precedenti quello oggetto di sanzione, che è, come indicato dall'amministrazione stessa in risposta ad una specifica domanda in tal senso del TCA (cfr. doc. IX), il solo mese di dicembre 2004 (cfr. doc. X), deve essere respinta. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 26 cpv. 3 OADI citato in precedenza, i consulenti del personale dell'URC devono controllare ogni mese le ricerche di lavoro svolte dagli assicurati, dato che il loro ruolo, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.6.) è proprio quello di verificare, nei singoli casi concreti, che i disoccupati, per ogni periodo di controllo, forniscano all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di lavoro qualitativamente valide e decidere, di volta in volta, quali

siano le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati. Non avrebbe quindi nessun senso infliggere ad un assicurato una sanzione a distanza di mesi per avere compiuto insufficienti ricerche di lavoro in un determinato periodo, ritenuto l'effetto educativo insito in ogni sospensione. L'amministrazione non può dunque nel caso di specie addurre quale motivazione che l'assicurato ha compiuto, a suo giudizio, insufficienti ricerche durante i mesi di ottobre e novembre 2004 precedenti l'annuncio al collocamento - ricerche per le quali non è stato sanzionato al momento del suo annuncio in disoccupazione - per giustificare la sanzione di tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa delle presunte insufficienti ricerche di lavoro svolte nel mese di dicembre 2004. Il TFA ha peraltro avuto modo di confermare che occorre valutare gli sforzi compiuti dagli assicurati in ogni periodo di controllo in una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, in cui ha indicato: " (...) 2.3.2 Der weitere Einwand, das Vorgehen der Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1 hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art.

E. 2.2

Anche nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzschiädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti). Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale (DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22 consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (...)" (cfr. STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02) 2.8. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni. La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI). La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155). In virtù dell'art. 45 cpv.

E. 4

Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw. 3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies gilt umso mehr, als für eine

Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z. vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00). (...)" Il comportamento tenuto dall'assicurato nei mesi precedenti l'annuncio al collocamento e che non è stato oggetto di sanzione da parte dell'amministrazione al momento dell'iscrizione in disoccupazione non può dunque venire invocato a sostegno della sospensione relativa alle insufficienti ricerche di lavoro durante il mese di dicembre 2004 oggetto della presente controversia. L'altra giustificazione fornita dall'amministrazione e cioè il fatto che in occasione della precedente iscrizione al collocamento, l'assicurato era già stato sanzionato con due giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per le insufficienti ricerche svolte in settembre 2004 (solo due ricerche di lavoro compiute), potrebbe invece essere presa in considerazione per fissare eventualmente l'entità della sanzione per il mese di dicembre 2004 ma non per decidere sul principio stesso di una sospensione in quel periodo di controllo. 2.12. Occorre allora valutare se l'assicurato, compiendo otto ricerche di lavoro durante il mese di dicembre 2004, ha violato le direttive impartitegli dalla sua consulente del personale in data 28 dicembre 2004, come preteso dall'amministrazione nella decisione impugnata. L'assicurato, contestando quanto sostenuto dall'amministrazione in sede di decisione, ha osservato di avere compiuto ogni sforzo al fine di reperire una nuova occupazione effettuando nel mese di dicembre 2004 otto ricerche di lavoro. Egli ha motivato questa affermazione indicando che durante il periodo citato egli ha continuato a lavorare presso la ditta _____ fino al 20 dicembre 2004, ha svolto tre ricerche di lavoro prima della fine del suo contratto di lavoro ed altre cinque ricerche dal 21 dicembre 2004 fino alla fine del mese di dicembre 2004, periodo particolare in cui tutte le ditte di falegnameria chiudono per le festività natalizie e di fine anno e, soprattutto, ha ricevuto dall'amministrazione l'indicazione di dover compiere un minimo di dieci ricerche di lavoro solo il 28 dicembre 2004 (cfr. doc. A3). A mente del TCA, avendo la consulente del personale indicato all'assicurato solo in data 28 dicembre 2004 la quantità minima di ricerche di lavoro da svolgere e da comprovare all'amministrazione, a torto l'URC ha sanzionato l'assicurato per avere svolto "solo" otto ricerche di lavoro, anziché dieci, durante lo stesso mese di dicembre 2004. Infatti visto il momento in cui l'amministrazione ha impartito le sue direttive circa la quantità di ricerche da svolgere mensilmente (28 dicembre 2004), è del tutto logico e ragionevole pensare come ha fatto il ricorrente, che l'informazione ricevuta doveva valere a partire dal successivo mese di gennaio 2005. Cosa che poi puntualmente è avvenuta. Difatti, come indicato dall'assicurato nell'opposizione e ancora in sede ricorsuale (cfr. doc. A3 e doc. I), egli ha rispettato nei mesi di gennaio 2005 e febbraio 2005 le direttive fornite dalla propria consulente del personale, consegnando all'amministrazione dieci ricerche di lavoro, in qualità di falegname, compiute di persona, presentandosi direttamente presso alcuni potenziali datori di lavoro, che a comprova dell'avvenuta ricerca hanno apposto sul formulario "Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro" il loro "timbro" (cfr. doc. 9). Non a caso, l'amministrazione stessa ha ammesso in sede di decisione su opposizione che "avendo stabilito solo al 28.12.2004 la quantità di ricerche da svolgersi per ogni periodo di controllo (almeno 10), considerato il particolare momento di fine anno è forse stato poco realistico, anche se non impossibile, esigere già da dicembre 2004 la quantità di ricerche stabilita ." (cfr. doc. A1). Questo Tribunale ritiene pertanto che

le otto ricerche di lavoro svolte dall'assicurato durante il primo periodo di controllo di dicembre 2004 sono da considerare sufficienti. Questo a maggior ragione, se si considera che l'annuncio dell'interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto il 13 dicembre 2004 (cfr. consid. 1.2), che egli si è iscritto al collocamento solo il 21 dicembre 2004 (cfr. doc. 1) e che l'indicazione di compiere dieci ricerche di lavoro si riferisce alla quantità minima di ricerche di lavoro da svolgere in un mese intero di controllo. 2.13. Alla luce di quanto esposto RI 1 non ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge, per cui a torto l'amministrazione l'ha sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel mese di dicembre 2004 sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI. La decisione su opposizione del 2 marzo 2005 dell'URC di _____ va dunque annullata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.